

COMUNE DI ALONTE (VI)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) ANNO 2023

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2023

ART. 1
(Ambito di applicazione e fonti)

Il presente Regolamento disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), dovuta al Comune nel quale il contribuente abbia il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge n. 449 del 27.12.1997, come modificato dall'art. 1, comma 10 della legge n. 191 del 16.06.1998 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art.1, commi 142-144, della legge n. 296 del 27.12.2006.

ART. 2
(Soggetti passivi)

Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Alonte alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 3
(Determinazione dell'aliquota)

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142 lett. a) della legge n. 296/2006.

Per l'anno 2023 l'aliquota determinata dal Comune di Alonte viene stabilita nella misura unica di 0,80 punti percentuali.

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.

La deliberazione che approva l'aliquota è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 4, comma 1 quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.04.2012 n. 44.

ART. 4
(Soglia di esenzione)

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, non supera l'importo di Euro **50.000,00**.

2. Se il reddito complessivo supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta ed è determinata applicando le aliquote, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, al reddito imponibile complessivo.

ART. 5

(Versamento)

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 6

(Rinvio a disposizioni di legge)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

ART. 7

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2023.